

INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ECOREATI E DELITTI CONTRO L'AMBIENTE EX L. 68/2015 - CIG 9050193785 - CUP H31H16000030008 - 2021/D.01028

MODULO 17 - SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE
- DOTT. CELSINO GOVONI -



**Area Sanità Pubblica e Prevenzione Collettiva Coordinamento
Interregionale della Prevenzione delle Regioni e delle Province
autonome – Commissione Salute
- Gruppo Tecnico esperti REACH**


Dr. Celsino Govoni

c.govoni@ausl.mo.it

[**Celsino.Govoni@regione.emilia-romagna.it**](mailto:Celsino.Govoni@regione.emilia-romagna.it)

Rappresentante della Conferenza Permanente per i rapporti
fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

presso il **Comitato Tecnico di Coordinamento
Nazionale REACH**




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Gruppo Tecnico Interregionale



Comitato Tecnico di Coordinamento
(DM 22 novembre 2007)

Il Regolamento REACH: elementi qualificanti e attività di implementazione



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Gruppo Tecnico Interregionale



Presidenza del Consiglio

Comitato Tecnico di Coordinamento
(DM 22 novembre 2007)

Le sostanze chimiche nell'Unione Europea

- 100.106 sostanze immesse sul mercato prima del 18 settembre 1981 ("sostanze esistenti" ⇨ EINECS)
- Oltre 3.000 sostanze immesse sul mercato dopo il 18 settembre 1981 ("nuove sostanze" ⇨ ELINCS)
- Circa 5.000 sostanze classificate come "pericolose"
- 40 gruppi di sostanze soggette a "restrizioni" (corrispondenti a circa 900 sostanze)
- 140 sostanze "prioritarie" inserite nel programma europeo di valutazione avviato con il regolamento (CEE) n.793/93)

Perché una nuova regolamentazione sulle sostanze chimiche?

- Si calcola che circa 30.000 sostanze siano commercializzate nella U.E. in quantità > 1 tonnellata/anno, ma il sistema legislativo attuale permette un'adeguata gestione dei rischi solo per poche migliaia di sostanze ("nuove sostanze")
- Per la maggior parte delle sostanze presenti sul mercato prima del settembre 1981 ("sostanze esistenti") mancano informazioni di base sulle proprietà fisico-chimiche, sugli aspetti tossicologici e ambientali



Necessità di affrontare il cosiddetto "fardello del passato"

Gli "strumenti" del vecchio sistema legislativo

- Direttiva 67/548/CEE *sostanze*
- Direttiva 99/45/CE *preparati*
- Direttiva 76/769/CEE *restrizioni*
- Regolamento (CEE) 793/93 *programma di valutazione*

La genesi del nuovo regolamento sulle sostanze chimiche

- **Novembre 1998**, la Commissione presenta su richiesta del Consiglio una relazione sul funzionamento dei "quattro strumenti" [documento di lavoro SEC(1998) 1986]
- **Giugno 1999**, il Consiglio indica la necessità di adottare una nuova strategia per la gestione e il controllo dei rischi delle sostanze chimiche
- **Febbraio 2001**, la Commissione presenta il **Libro bianco "Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche"** COM(2001) 88
- **Dicembre 2001** – il Consiglio e il Parlamento Europeo esprimono i loro pareri sulla strategia indicata dalla Commissione
- **Ottobre 2003** – La Commissione presenta, dopo un'ampia consultazione pubblica, la proposta di regolamento COM(2003) 644 "**Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (REACH)**"

Il negoziato e l'approvazione del Regolamento REACH

- "Prima lettura" del Parlamento Europeo alla proposta della Commissione (Novembre 2005)
- Accordo politico del Consiglio sulla "posizione comune" (Dicembre 2005) e adozione formale della posizione comune (Giugno 2006)
- "Seconda lettura" del Parlamento Europeo (13 Dicembre 2006) e ratifica definitiva da parte del Consiglio (18 Dicembre 2006)
- Pubblicazione nella G.U.C.E. L 396 del 30.12.06 del **Regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo (CE) n. 1907/2006 del 18.12.2006**
- **Entrata in vigore: 1 Giugno 2007**

Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n.793/93, il regolamento (CE) n.1488/94, la direttiva 76/769/CEE e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105 e 2001/21/CE

- Base giuridica: Art. 95, paragrafo 3 del Trattato: armonizzazione delle disposizioni nazionali (mercato interno) in materia di sanità, sicurezza, ambiente e protezione dei consumatori
- **141 articoli + 17 allegati**
- Regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo (CE) **n. 1907/2006 del 18.12.2006** pubblicato nella G.U.C.E. L 396 del 30.12.06

Struttura del Regolamento (CE) n.1907/2006 "REACH"

- TITOLO I: Questioni generali
- TITOLO II: Registrazione delle sostanze
- TITOLO III: Condivisione dei dati e disposizioni per evitare sperimentazioni superflue
- TITOLO IV: Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento
- TITOLO V: Utilizzatori a valle
- TITOLO VI: Valutazione
- TITOLO VII: Autorizzazione
- TITOLO VIII: Restrizioni
- TITOLO IX: Tariffe
- TITOLO X: Agenzia
- TITOLO XI: Inventario delle classificazioni ed etichettature
- TITOLO XII: Informazioni
- TITOLO XIII: Autorità competenti
- TITOLO XIV: Applicazione e controlli
- TITOLO XV: Disposizioni transitorie e finali

Allegati al regolamento (CE) n.1907/2006 "REACH"

- Allegato I Valutazione e Relazione sulla sicurezza chimica
- Allegato II Guida per le Schede di dati di sicurezza
- Allegato III Sostanze escluse dall'esenzione di cui all'art.12.1 lettera b)
- Allegato IV Sostanze esentate dall'obbligo di registrazione (art.2.7 lett.a)
- Allegato V Sostanze esentate dall'obbligo di registrazione (art.2.7 lett.b)
- Allegato VI Informazioni di base
- Allegato VII Informazioni per sostanze > 1 tonnellata/anno
- Allegato VIII Informazioni aggiuntive per sostanze > 10 tonn/anno,
Allegato IX Informazioni aggiuntive per sostanze > 100 tonn/anno,
Allegato X Informazioni aggiuntive per sostanze > 1000 tonn/anno
- Allegato XI Prescrizioni generali sugli studi sperimentali
- Allegato XII Guida per "utilizzatori a valle" Relazione sicurezza chimica
- Allegato XIII Criteri per identificazione sostanze PBT e vPvB
- Allegato XIV Sostanze soggette ad autorizzazione
- Allegato XV Caratteristiche dei fascicoli presentati da SM e/o Agenzia
- Allegato XVI "Analisi socio-economica": informazioni da considerare
- Allegato XVII Elenco delle "Restrizioni" in vigore

Obiettivo generale del Regolamento REACH: creazione di un "sistema unico" ed efficace di gestione del rischio delle sostanze chimiche, attraverso:

- Registrazione delle sostanze prodotte e/o importate in quantità > 1 tonnellata/anno
- Valutazione della sicurezza delle sostanze (ruolo proattivo dell'industria) e delle sostanze "prioritarie"
- Autorizzazione delle "sostanze estremamente problematiche" per usi specifici
- Mantenimento dell'attuale sistema delle Restrizioni
- Creazione di un'Agenzia Europea
- Accesso del pubblico all'informazione, unificazione delle norme

Esclusioni dal campo di applicazione del Regolamento (Art. 2)

- Sostanze radioattive
- Sostanze in transito assoggettate a controllo doganale
- Intermedi non isolati
- Rifiuti
- Trasporto
- Sostanze usate in medicinali, in alimenti e mangimi (per quanto riguarda la registrazione, valutazione e autorizzazione)

Sono fatte salve le normative specifiche sui luoghi di lavoro e sulla protezione ambientale


Registrazione (Articoli 5-24)


- Obbligo generale di acquisire informazioni sulle sostanze fabbricate o importate in quantità ≥ 1 tonn/anno. Le informazioni sono comunicate direttamente all'Agenzia europea
- Sostanze da registrare: sostanze prodotte o importate in quanto tali, sostanze presenti in preparati, sostanze contenute negli articoli e destinate ad essere rilasciate nelle normali condizioni di uso, monomeri presenti nei polimeri $> 2\%$
- Si considerano già "registrate" le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e dei biocidi e le sostanze "notificate" come "nuove sostanze" ai sensi della direttiva 67/548/CEE;
- Esenzioni dall'obbligo di registrazione: sostanze utilizzate per attività di ricerca e sviluppo, farmaci per uso umano o veterinario, additivi alimentari, sostanze elencate negli Allegati IV e V, polimeri, sostanze recuperate



Modificati dal Reg. 987/2008 ↙

ATTORI





Informazioni per la registrazione in funzione dei quantitativi della sostanza (Articoli 10-13, Allegato III)

Il dossier di registrazione deve contenere le informazioni rilevanti sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche in possesso del registrante. In funzione dei quantitativi della sostanza in commercio o da immettere in commercio devono essere presentate le seguenti informazioni:

- **Fra 1 e 10 ton/anno:** Allegato VII (dati fisico-chimici, test *in vitro* + tossicità acuta orale + test acuto su pesci e daphnia, biodegradazione); è prevista una deroga per le sostanze che non destano preoccupazioni (obbligatorie, comunque, i dati fisico-chimici)
- **Fra 10 e 100 ton/anno:** Allegati VII e VIII
- **Fra 100 e 1000 ton/anno:** Allegati VII , VIII e proposte di test dell'Allegato IX
- **Oltre 1000 ton/anno:** Allegati VII, VIII e proposte di test degli Allegati IX e X;

È previsto un meccanismo di aggiornamento dei dati, al superamento delle soglie quantitative

La registrazione vincola gli usi
→ un fabbricante può sconsigliare un uso

Tempistica per le sostanze *phase-in* (*soggette ad un regime transitorio,* *Art.23*)

Entro 3 anni dall'entrata in vigore del regolamento → 1.12.2010:

- Sostanze ≥ 1000 tonn/anno
- Sostanze C/M/R Cat. 1 e 2
- Sostanze R50-53 ≥ 100 ton/anno

Entro 6 anni → 1.6.2013: Sostanze ≥ 100 ton/anno

Entro 11 anni → 1.6.2018: Sostanze ≥ 1 ton/anno:

Pre-registrazione (registrazione preliminare)

- La pre-registrazione per le sostanze phase-in era necessaria per poter usufruire del periodo transitorio
- La pre-registrazione si poteva fare dal 1° Giugno 2008 al 1 Dicembre 2008
- Una sostanza phase-in dal 1/12/2008 deve risultare o REGISTRATA o PRE-REGISTRATA

pre-registrazione ritardata: art 28.6 del Reg. REACH, coloro che decidono di produrre, importare o utilizzare per la prima volta dopo il 1° dicembre 2008 una sostanza phase-in, possono entro 6 mesi dalla data di prima fabbricazione/importazione/utilizzazione e non oltre 12 mesi prima della rispettiva scadenza (1° dicembre 2010, 1° giugno 2013, 1° giugno 2018) usufruire della pre-registrazione ritardata.

Quali sono le sostanze phase-in (sostanze a regime transitorio)?

- **Sostanze comprese nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS)**
- **Sostanze fabbricate almeno 1 volta nei 15 anni precedenti il 1/6/2007 ma mai immesse sul mercato (altrimenti doveva essere notificata ai sensi della dir. 67/548). Va fornita prova documentale**
- **No longer Polymer (non più polimeri)**

No longer polymers (NLP)

- **Sostanze che soddisfavano tra il 1981 e il 1993 la definizione di polimero della Direttiva 67/548/EEC (quindi considerate come notificate) ma che non soddisfano quella attuale**
- **Quando la definizione di polimero è cambiata (dir. 92/32/CEE) queste sostanze sono state definite NLP per non farle rientrare nell'EINECS**
- **La Commissione rese però noto che questo non era possibile (a posteriori) e fece costruire un elenco di tutte queste "sostanze" che erano state immesse sul mercato dal 18 settembre 1981 al 31 ottobre 1993 e che non erano state notificate**

Condivisione dei dati sulle sostanze (Articoli 25-30)

- **Sostanze non phase-in:**

Il dichiarante potenziale deve preventivamente chiedere all'Agenzia se la sostanza è già registrata; in tal caso chiede al primo dichiarante la lettera di accesso ai dati, previo compenso dei costi sostenuti (L'agenzia definirà linee-guida per il calcolo di un adeguato compenso). Per i dati ottenuti su animali vertebrati la condivisione è obbligatoria in tutti i casi, mentre per dati diversi il proprietario è obbligato a fornire i dati richiesti, ma il dichiarante potenziale può fornirli in proprio.

- **Sostanze phase-in (sostanze soggette a regime transitorio):**

E' prevista una fase di pre-registrazione, in cui ogni impresa dichiara i dati in proprio possesso.

E' stabilito un Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF). Le regole per la condivisione dei dati sono le stesse delle sostanze ***non phase-in***

- **Protezione della proprietà dei dati:** 12 anni dalla data di registrazione

Cosa succede dopo l'invio all'ECHA del dossier di registrazione

ECHA:

- Check di completezza → **n. di registrazione**
- Valutazione sistematica del testing proposal
- Valutazione conformità (n. congruo di dossier: 5% per fascia di tonnellaggio)

STRUTTURA del n. di registrazione

<TYPE>-<BASE NUMBER>-<CHECKSUM>-<INDEX NUMBER>

In cui:

<TYPE> è costituito da 2 "digit number " per le seguenti tipologie:

- 01 Registration
- 02 C&L notification
- 03 Substance in article
- 04 PPORD
- 05 Pre-registration: (reserved to pre-registrations)
- 06 Inquiry
- 07 On-site isolated intermediates
- 08 Transported on-site isolated intermediates
- 09 Data Holder notification
- 10 Downstream User notification
- 11 Application for Authorisation
- 12 Substance Evaluation
- 13 Annex XV – C&L Harmonization
- 14 Annex XV – Authorisation
- 15 Annex XV – Restriction
- 16 Internal usage
- 17 Late Pre-registration: (reserved to pre-registrations according to REACH Regulation Article

28 (6))

<BASE-NUMBER> è costituito da 10-"digit number " generati in modalità random.

<CHECKSUM> è costituito da 2-digit somma di <TYPE> and <BASENUMBER>.

<INDEX-NUMBER> è costituito da 4-digit number, può essere utilizzato per indicare un membro di una spedizione congiunta. I membri di una spedizione congiunta condividono lo stesso " type", "base-number" e "checksum", solo l' "index number" differisce.

n. di pre-registrazione

- Non ha valenza legale
- Chi ha eseguito la pre – registrazione non è detto che poi intende registrare
- Molte ditte non lo comunicano lungo la catena di approvvigionamento
- E' sanzionabile la mancanza del n. di pre-registrazione per sostanze phase-in per chi ha fabbricato/importato prima del 1° dicembre 2008

**La struttura è quella del numero di registrazione
<< TYPE >> 05**


QUANTE SOSTANZE SONO STATE PRE-REGISTRATE?

Per ogni Regione è riportato il n. delle ditte che hanno pre-registrato

ECHA ha ricevuto circa 2.750.000 pre-registrazioni

150.000 sostanze pre-registrate

→ sono coperte tutte le "sostanze esistenti" (EINECS) e l'elenco delle nuove sostanze notificate (ELINCS), che insieme sono circa 105.000 sostanze. Il resto delle sostanze pre-registrate che non sono in questi inventari subiscono un processo di screening da parte dell'ECHA. L'ECHA aggiornerà l'elenco delle sostanze pre-registrate.



La lista delle sostanze pre-registrate è consultabili
http://echa.europa.eu/chem_data_en.asp

Quante ditte hanno pre-registrato ?

in Europa:
- 65.000 imprese

in Italia:
- 4055 imprese

La lista delle sostanze pre-registrate, associata alla ditta, in Italia è disponibile presso l'Autorità Competente.



Relazione sulla sicurezza chimica (CSR) (Art. 14 e Allegato I)

Va effettuata per le sostanze prodotte e/o importate > 10 ton/anno

La Relazione sulla sicurezza chimica (CSR) include la valutazione della sicurezza chimica (CSA).

La valutazione della sicurezza chimica deve contenere:

- Valutazione dei pericoli per la salute umana;
- Valutazione dei pericoli per la salute umana dovuti alle proprietà fisico-chimiche;
- Valutazione dei pericoli per l'ambiente;
- Valutazione PBT e vPvB

Nel caso in cui si identifichi un pericolo, si deve procedere anche con:

- Valutazione dell'esposizione
- Caratterizzazione del rischio

La relazione sulla sicurezza chimica indica, tra l'altro:

- gli usi identificati
- lo scenario di esposizione
- le misure di gestione del rischio da adottare



Informazioni trasmesse lungo la catena d'approvvigionamento (Articoli 31-36, Allegato II)

- ❖ Lo strumento principale per il trasferimento delle informazioni è la **Scheda di Dati di Sicurezza**
- ❖ sono trasferite nel REACH tutte le disposizioni riguardanti le SDS di sostanze e preparati
- ❖ Il regolamento REACH sostituisce la direttiva in vigore relativa alle SDS (91/155/CEE) per sostanze e preparati
- ❖ La struttura della SDS rimane quella a 16 sezioni
- ❖ **Inversione dei punti 2 e 3** (prima l'identificazione dei pericoli poi la composizione)
- ❖ Se per la sostanza è stato effettuato un CSA, gli scenari di esposizione pertinenti devono figurare in allegato alla SDS → **extended SDS** → **eSDS**
- ❖ E' prevista una SDS anche per le sostanze PBT e vPvB.
- ❖ Inserimento della **doppia classificazione** (sistema Dir.67/548 e sistema Reg. CLP - 1272/2008) obbligatoriamente dal **2010 al 2015** (5 anni di sovrapposizione nella comunicazione della classificazione delle sostanze in SDS)
- ❖ **Email del responsabile della SDS**
- ❖ Quegli usi non inclusi negli scenari finali di esposizioni per ragioni concernenti la salute e l'ambiente sono indicati nella sezione 16 della SDS
- ❖ Mentre il corpo principale delle SDS contiene informazioni rilevanti per tutti gli utilizzatori della sostanza, le informazioni sugli ESs sono rilevanti e utili solo per un certo gruppo di DU_s



Utilizzatori a valle (articoli 37-39)

- L'utilizzatore a valle di sostanze chimiche (DU) non è obbligato ad effettuare una registrazione;
- Può fornire informazioni al fornitore della sostanza qualora ritenga che gli scenari di esposizione relativi all'uso previsto non siano adeguatamente descritti nella Scheda dei Dati di Sicurezza trasmessa dal fornitore; il fornitore è tenuto in tal caso a modificare la relazione sulla sicurezza chimica (CSR) in base ai dati ricevuti dal DU
- Se il DU utilizza la sostanza al di fuori dello scenario descritto dal suo fornitore e preferisce che tali utilizzi rimangano sconosciuti al fornitore, deve provvedere in proprio a redigere un CSR (in questo caso la soglia quantitativa è di 1 ton/anno e non di 10 ton/anno) ⇒ **Allegato XII.**

Valutazione (Articoli 40-54)

Oltre alla valutazione della sicurezza chimica effettuata dal fornitore (> 10 ton/anno ⇒ Allegato I) o dall'utilizzatore a valle (> 1 ton/anno ⇒ Allegato XII)

sono previsti altri due tipi di valutazione:

Valutazione del dossier, effettuata dall'Agenzia, che comprende:

- **Valutazione delle proposte di test**

- **Valutazione della conformità** (completezza delle informazioni, adeguatezza delle richieste di waiving, adeguatezza del CSR, ecc...) delle informazioni fornite nell'ambito della registrazione. Tale valutazione non è sistematica: è previsto un numero "congruo" di valutazioni.

- **Valutazione delle sostanze**, effettuata dagli Stati Membri: **sulla base di** una lista aperta (rolling plan) di sostanze, ogni Stato membro indica le sostanze che si intende valutare annualmente.

Autorizzazione (Articoli 55-66)

- L'obbligo di autorizzazione prescinde dal limite quantitativo di 1 tonn/anno.
- Rientrano nella procedura di autorizzazione:
 - a) sostanze **C/M/R** cat. 1A e 1B;
 - b) sostanze **PBT** (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) e **vPvB** (molto persistenti e molto bioaccumulabili);
 - c) **perturbatori endocrini** e sostanze che pur non rientrando nel criterio b) possono presentare rischi analoghi per l'uomo e per l'ambiente
- Le sostanze soggette all'obbligo di autorizzazione sono elencate (temporaneamente) nell'elenco di cui all'Allegato XIV

Autorizzazione (Articoli 55-66)

- Se un'azienda chiede l'autorizzazione di una sostanza inclusa nell'Allegato XIV, per uno o più usi specifici, deve documentare di essere in grado di garantire un "controllo adeguato" dei rischi di tale sostanza
- Se tale controllo non è possibile può ugualmente presentare un'analisi socio-economica per dimostrare che i benefici derivanti dall'uso della sostanza prevalgono sui rischi; tale analisi deve comprendere l'esame dell'eventuale disponibilità di sostanze o tecnologie alternative
- L'istruttoria viene effettuata dall'Agenzia e l'autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione sulla base dei pareri dei Comitati dell'Agenzia e con procedura di Comitato (voto degli Stati membri a maggioranza qualificata)
- L'autorizzazione è sempre concessa per un periodo determinato (stabilito caso per caso). Qualora siano disponibili sostanze o tecnologie alternative, deve essere previsto un piano di sostituzione. Le attività di ricerca e sviluppo volte ad individuare sostituti sono prese in considerazione ai fini della autorizzazione

n. di autorizzazione in etichetta

SVHC

Substance Very High Concern

Peculiarità per essere una SVHC:

- Art 57.a Cancerogene cat 1A e cat 1B
- Art 57.b Mutagene cat 1A e cat 1B
- Art 57.c Tossiche per la riproduzione cat 1A e cat 1B
- Art 57.d PBT
- Art 57.e vPvB
- Art 57.f Interferenti endocrini e equivalenti

6 categorie

Il CSM dell'ECHA decide quali sostanze sono identificabili come SVHC e quindi entranti a far parte della Candidate List

1° candidate list

ECHA Website - Candidate list - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Google echa candidate list

Questa pagina è in Inglese. Tradurre la pagina con Google Toolbar? [Ulteriori informazioni](#)

There are [immediate obligations](#) for companies linked to the substances on the Candidate List

motivazione

Substance identification		Substance composition	Date of inclusion	Reason for inclusion	Supporting documentation	Decision number
Substance name	EC (CAS No.)	Impurities (where relevant for C&L, PBT/vPvB)				
Triethyl arsenate	427-700-2	-	28.10.08	Carcinogenic (article 57 a)	(annex XV rep.)	ED/67/2008
Anthracene	204-371-1	-	28.10.08	PBT (article 57 d)	(support doc.)	ED/67/2008
4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA)	202-974-4	-	28.10.08	Carcinogenic (article 57 a)	(support doc.)	ED/67/2008
Dibutyl phthalate (DBP)	201-557-4	-	28.10.08	Toxic for reproduction (article 57 c)	(support doc.)	ED/67/2008
Cobalt dichloride	231-589-4	-	28.10.08	Carcinogenic (article 57 a)	(support doc.)	ED/67/2008
Diarsenic pentaoxide	215-116-9	-	28.10.08	Carcinogenic (article 57 a)	(support doc.)	ED/67/2008
Diarsenic trioxide	215-481-4	-	28.10.08	Carcinogenic (article 57 a)	(support doc.)	ED/67/2008
Sodium dichromate	234-190-3 (7789-12-0 and 10588-01-9)	-	28.10.08	Carcinogenic, mutagenic and toxic to reproduction (articles 57 a, 57 b and 57 c)	(support doc.)	ED/67/2008
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene)	201-329-4	-	28.10.08	vPvB (article 57 e)	(support doc.)	ED/67/2008
Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	204-211-0	-	28.10.08	Toxic to reproduction (article 57 c)	(support doc.)	ED/67/2008
Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified:	247-148-4 and 221-695-9	-	28.10.08	PBT (article 57 d)	(support doc.)	ED/67/2008
Alpha-hexabromocyclododecane	(134237-50-6)					
Beta-hexabromocyclododecane	(134237-51-7)					
Gamma-hexabromocyclododecane	(134237-52-8)					
Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)	287-476-5	-	28.10.08	PBT and vPvB (article 57 d - e)	(support doc.)	ED/67/2008
Bis(tributyltin)oxide (TBTO)	200-268-0	-	28.10.08	PBT (article 57 d)	(support doc.)	ED/67/2008
Lead hydrogen arsenate	232-064-2	-	28.10.08	Carcinogenic and Toxic to reproduction (articles 57 a and c)	(support doc.)	ED/67/2008
Benzyl butyl phthalate (BBP)	201-622-7	-	28.10.08	Toxic to reproduction (article 57 c)	(support doc.)	ED/67/2008

15 sostanze SVHC

Operazione completata

Internet

2° candidate list

Il 1/2010 sono state aggiunte 14 sostanze SVHC

3° candidate list

Il 18/6/2010 sono state aggiunte altre 8 sostanze SVHC



11 Ottobre 2022

Le sostanze SVHC in Candidate List sono 224

ECHA > Informazioni sulle sostanze chimiche > Elenco di sostanze candidate

Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione

(pubblicato in conformità all'articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH)

Note:

- **Versione autentica:** solo l'elenco di sostanze candidate pubblicato su questo sito è considerato autentico. Le imprese possono incorrere con effetto immediato in obblighi giuridici – specificatamente ai sensi degli articoli 7, 31 e 33 del regolamento REACH – derivanti dall'inclusione di una sostanza nell'elenco di sostanze candidate pubblicato su questo sito.
- **Identificatori numerici:** ciascuna voce dell'elenco di sostanze candidate comprende sia le forme anidre sia le forme idrate di una sostanza. Il numero CAS indicato in una voce fa riferimento generalmente alla forma anidra. Le forme idrate della sostanza identificate da altri numeri CAS rientrano comunque nell'ambito della voce.
- **Altri identificatori numerici:** per quelle voci con il segno "-" nelle colonne dei numeri CE e CAS, ove possibile e praticabile, è compreso un elenco non esaustivo di numeri CE e/o CAS che descrivono sostanze o gruppi di sostanze che si ritiene rientrino nell'ambito di applicazione della voce dell'elenco di sostanze candidate. Queste informazioni sono accessibili cliccando sul pulsante "Dettagli" della voce selezionata.

FURTHER INFORMATION

- [More information about Candidate list of Substances of Very High Concern for Authorisation](#)
- [Data on Candidate List substances in articles](#)
- [Reason for inclusion](#)

bg cs da de el es et fi fr hr hu it
lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

See a problem or have feedback?

> [Filter the list](#)

Pagina 1 di 5	50 Elementi per Pagina	Mostrati 1 - 50 su 224 risultati.	← Primo	Precedente	Successivo	Ultimo →
Denominazione della sostanza <small>espandi / comprimimi</small>	N. CE	N. CAS	Data di iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Decisione	Insieme di dati IUCLID
N-(hydroxymethyl)acrylamide	213-103-2	924-42-5	10-giu-2022	<ul style="list-style-type: none">▪ Carcinogenic (Article 57a)▪ Mutagenic (Article 57b)	D(2022)4187-DC	

Dalla Candidate List all'Allegato XIV

11 Ottobre 2022

Le sostanze in Allegato XIV sono 59

ECHA > Informazioni sulle sostanze chimiche > Elenco di autorizzazioni

Elenco di autorizzazioni

List of substances included in Annex XIV of REACH ("Authorisation List").

Companies that want to continue using a substance included in the Authorisation List after the sunset date need to prepare an application for authorisation, submit it before the latest application date and have a positive authorisation decision by the European Commission. The latest application date and the sunset date are specified in the Authorisation List.

Please be reminded that this list is provided for information purposes only. Only the text of Annex XIV as published in the Official Journal of the EU is authentic and produces legal effects.





FURTHER INFORMATION

- Recommendations for inclusion in the Authorisation List
- Authorisation process
- Applications for Authorisation
- Q&A on Authorisation
- Statistics on received applications for authorisation and review reports

See a problem or have feedback?

> Filter the list

Pagina 1 di 2 50 Elementi per Pagina Mostrati 1 - 50 su 59 risultati. -- Primo Precedente Successivo Ultimo --

Substance name 	EC No. 	CAS No. 	Entry No. 	Latest application date 	Sunset Date 	Intrinsic property 	
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene) <small>espandi / comprimimi</small>	201-329-4	81-15-2	01	21-feb-2013	21-ago-2014	vPvB (Article 57e)	
4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA)	202-974-4	101-77-9	02	21-feb-2013	21-ago-2014	Carcinogenic (Article 57a)	

Obblighi collegati all'inserimento di una sostanza nella Candidate List

SOSTANZE

- Dalla data di inserimento:

I fornitori di sostanze in candidate list sono tenuti a fornire ai loro clienti una scheda di dati di sicurezza.

PREPARATI

- Dalla data di inserimento

I fornitori di preparati non classificati come pericolosi ai sensi della Direttiva 1999/45/CE sono tenuti a fornire ai beneficiari, su loro richiesta, una SDS se i preparati contengono almeno una sostanza della candidate list con concentrazione di almeno 0,1% (w / w) per i preparati non gassosi e almeno il 0,2% in volume per i preparati gassosi.



Restrizioni (Articoli 67-73, Allegato XVII)

- Le disposizioni della direttiva 76/769/CE sono state trasposte nel Regolamento REACH
- Si prescinde dal limite quantitativo di 1 ton/anno
- Una restrizione può essere stabilita con procedura rapida, su proposta di uno Stato membro o per iniziativa della stessa Commissione
- Una restrizione può essere adottata in relazione alle conclusioni della valutazione
- È previsto un Allegato specifico (All. XVII) nel quale sono elencate tutte le restrizioni adottate, incluse le sostanze per le quali nessuna impresa ha richiesto un'autorizzazione specifica (in questo caso tutti gli usi della sostanza sono vietati)

Accesso del pubblico alle informazioni (Articoli 118-119)

Informazioni che devono essere rese pubbliche dall'Agenzia (ECHA) via internet:

- Nome IUPAC e/o nome EINECS
- Classificazione
- Dati fisico-chimici
- Risultati degli studi tossicologici ed ecotossicologici
- Il derived no effect level (DNEL) e le PNEC
- Istruzioni sulla sicurezza d'uso
- Metodi di analisi per ricercare la sostanza nei comparti ambientali o per determinare l'esposizione umana diretta

Inventario delle classificazioni ed etichettature (All. XI) soppresso e trasferito nel Reg. 1272/2008 CLP

- a) sostanze soggette a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (pericolose e non pericolose sopra 1 t/anno);
- b) sostanze rispondenti ai criteri di classificazione come pericolose, che sono immesse sul mercato in quanto tali o in quanto componenti di una miscela oltre i limiti di concentrazione specificati nel presente regolamento o nella direttiva 1999/45/CE

Tempistica della notifica all'inventario delle classificazioni ed etichettature come stabilita nel CLP:

- Le sostanze immesse sul mercato a decorrere dal 1° dicembre 2010 sono notificate entro un mese dall'immissione sul mercato.
- le sostanze immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010, le notifiche possono essere effettuate prima di tale data.


Entrata in vigore e applicazione del regolamento (Art.141)

- Il regolamento è entrato in vigore il 1.6.2007
- Dal 1.6.2007 si applicano le disposizioni riguardanti i Titoli IV (informazioni all'interno della catena di approvvigionamento), IX (tariffe) e X (Agenzia);
- Le disposizioni riguardanti i Titoli II (registrazione), III (condivisione dei dati), V (Utilizzatori a valle), VI (valutazione), VII (autorizzazione), XI (inventario delle classificazioni) e XII (informazioni) si applicano a partire dal 1.6.2008
- Le disposizioni relative alle restrizioni (Titolo VIII) si applicano a partire dal 1.6.2009


L'Agenzia europea (Articoli 75-111)

- È stata istituita l' "Agenzia europea per le sostanze chimiche"
- Sede dell'Agenzia: Helsinki
- Introiti: contributo della Commissione, sistema tariffario, contributi volontari degli S.M.
- Sono stati creati all'interno dell'Agenzia:
 - a) un Comitato degli Stati Membri
 - b) un Forum di scambio di informazioni fra gli S.M. sull'applicazione del regolamento (attività di ispezione e controllo);
 - c) un Comitato per la valutazione dei rischi, con la partecipazione di esperti degli S.M.
 - d) un Comitato d'analisi socio-economica, con la partecipazione di esperti degli S.M.
 - e) una Commissione di ricorso

I Comitati dell'ECHA e il Forum



REACH-CA meeting CLP-CA meeting



ENTI NAZIONALI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE DEL REACH

LEGGE 6 APRILE 2007, N. 46 – ART.5 BIS

ECHA



Autorità Competente
Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali- sez
salute DG prevenzione

Ministero
dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del mare

Ministero
dello sviluppo
economico

CSC (Centro nazionale Sostanze
chimiche) **ISTITUZIONE**

ISPRA exAPAT

(Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e
per i Servizi Tecnici)

Regioni

D.INT. 22 novembre 2007

(G.U.R.I. 15 gennaio 2008 n.12)

PIANO di ATTIVITA' e utilizzo risorse finanziarie

Tabella 1 Utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art 5-bis Legge 6 aprile 2007, n 46

anno	totale	AC	CSC	APAT	MATTM	MSE
2007	€ 2.100.000,00	€ 570.000,00	€ 710.000,00	€ 290.000,00	€ 160.000,00	€ 370.000,00
2008	€ 4.400.000,00	€ 1.340.000,00	€ 1.070.000,00	€ 850.000,00	€ 390.000,00	€ 750.000,00
a decorrere dal 2009	€ 4.600.000,00	€ 1.070.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.030.000,00	€ 480.000,00	€ 820.000,00

AC: Autorità competente

CSC: Centro nazionale sostanze chimiche

APAT: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

MATTM: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

MSE: Ministero dello sviluppo economico

DECRETO InterMINISTERIALE 22 novembre 2007 (D.M. 15 GENNAIO 2021)




■ COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO

- 1 rappresentante del Min. della Salute (con funzioni di presidente)
- 1 rappresentante del Min. Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- 1 rappresentante del Min. dello Sviluppo Economico
- 1 rappresentante del Min. dell'Economia e Finanze
- 1 rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. delle Politiche Comunitarie)
- 1 rappresentante del CSC
- 1 rappresentante dell'ISPRA
- 1 rappresentante designato dalla Conferenza permanente fra i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome su indicazione della Conferenza dei presidenti delle Regioni e Province autonome

Gruppi di lavoro del CtC

- GL Vigilanza
- GL Confronto con le imprese
- GL Nanotecnologie
- GL Formazione e Informazione
- GL Supporto ai lavori dei Comitati dell'ECHA
- GL Supporto alla partecipazione alle procedure di comitato previste dal REACH (v. art 133 del REACH)
- GL Rete dei Laboratori (nuovo)

ATTIVITA' CENTRALI PER L'ATTUAZIONE DEL REACH



Compiti dell'Autorità nazionale (Articoli 121-127)

- Istituisce un sistema di ispezioni e controlli
- Stabilisce sanzioni in caso di infrazione al regolamento
- Presenta all'Agenzia relazioni sui risultati dei controlli
- Assume iniziative per informare il pubblico sui rischi legati all'uso di sostanze chimiche
- Istituisce un servizio nazionale di Help Desk per le imprese
- Esprime parere sulle richieste di R&D
- Riceve informazioni dall'Agenzia sulle sostanze prodotte o importate nel proprio territorio
- Partecipa alla definizione del "Rolling Plan", effettua la valutazione delle sostanze assegnate e richiede informazioni supplementari per completare la valutazione
- Predisponde, se del caso, un fascicolo secondo l'Allegato XV per le sostanze da candidare alla procedura di autorizzazione o alla procedura di restrizione o per una proposta armonizzata di classificazione
- Partecipa con propri rappresentanti ed esperti ai Comitati dell'Agenzia
- Presenta ogni 5 anni una relazione sullo stato di applicazione del regolamento

SITI UTILI

www.ministerosalute.it

AREA TEMATICA
"SICUREZZA CHIMICA"

The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window displaying the website <http://www.ministerosalute.it>. The page title is "Ministero della Salute - Sicurezza chimica". The website header features the logo of the Italian Republic and the text "Ministero della Salute". Below the header, there is a navigation menu with links for "Home", "Cittadini", "Operatori", and "Sala Stampa". The main content area is titled "Sicurezza chimica" and is divided into several sections:

- Strumenti e servizi**:
 - Schede di sicurezza
 - Acronimi
 - Rapex
 - Prodotti pericolosi in Italia
- In evidenza**:
 - Corso di formazione "Il rischio delle sostanze chimiche e il Regolamento REACH"**: 29 settembre 2008 - Promosso dall'ISPRA prevede 2 edizioni, a ottobre e novembre.
 - Le slides del Convegno "Il Ccm per la prevenzione - Ambiente e salute"**: 2 luglio 2008 - Gli interventi dei relatori al Convegno Sanit 2008.
 - Reach: pre-registrazione condizione essenziale per le imprese che producono o importano sostanze chimiche**: 17 giugno 2008 - Dal 1 giugno al 1 dicembre 2008 l'arco temporale in cui si può effettuare la preregistrazione.
- Normativa**:
 - Regolamento della Commissione 987/2008 - 8 ottobre 2008
 - Decreto Legislativo 145 - 28 luglio 2008
 - Direttiva della commissione 2008/58 - 21 agosto 2008
- Link**:
 - Commissione Europea - D. G. Salute e Tutela dei Consumatori
 - ECHA - Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche
- REACH**:
 - Classificazione ed etichettatura sostanze e preparati
 - Sostanze
 - Preparati
 - Progetti del Ccm
 - Attività internazionali

At the bottom of the page, there is a footer with the text "Internet" and "100%".

SITO CSC

http://www.iss.it/cnsc/

The screenshot shows the website of the Istituto Superiore di Sanità (ISS) Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CNSC). The browser window title is "Istituto Superiore di Sanità: Centro Nazionale Sostanze Chimiche - Mozilla Firefox". The address bar shows "http://www.iss.it/cnsc/". The website header includes the ISS logo, the text "Centro Nazionale Sostanze Chimiche", and the name of the responsible person, Roberto Binetti. A search bar is also present.

The main content area is divided into several sections:

- Chi siamo:** A section describing the structure and organization of the CNSC.
- Normative:** A list of regulations and directives, including REACH (1907/2006), CLP (1272/2008), and various directives related to hazardous substances and biocides.
- Appuntamenti:** A section for upcoming events, featuring a workshop on July 01, 2009, and a course on November 25-26, 2009.
- Basi di dati:** A section for data banks, including "Base Dati Sostanze Chimiche", "Banca Dati Cancerogeni", "Banca Dati Bonifiche", "Archivio Preparati Pericolosi", and "Banca Dati Sensibilizzanti".
- Link:** A list of external links to agencies like ECHA, Toxnet, and the National Library of Medicine.
- Mapa del Sito:** A navigation menu with links to various sections of the website.

A yellow arrow points from the text "Banca dati sostanze chimiche" to the "Base Dati Sostanze Chimiche" link in the "Basi di dati" section.

Banca dati
sostanze chimiche

HELPDESK

Ministero dello Sviluppo economico

Web site: <http://www.helpdesk-reach.it/>

The screenshot shows the REACH HELPDESK website in Internet Explorer. The browser title is "REACH - Windows Internet Explorer" and the address bar shows "http://www.helpdesk-reach.it/". The page layout includes a navigation menu on the left with links to Home, Helpdesk, Domande e Risposte, Pre-registrazione, FAQ, Testo del Regolamento, REACH in breve, ECHA, Guide Tecniche, Eventi, and Attualità. The main content area features a "Contatta HELPDESK" button and a "Benvenuti!" message. Below the message, there is a paragraph about the REACH regulation starting on June 1, 2008, and another paragraph about the REACH regulation (CE) n. 1907/2006 starting on June 1, 2007. The footer shows the URL "http://www.helpdesk-reach.it/index.php" and the Internet Explorer status bar.

REACH - Windows Internet Explorer
http://www.helpdesk-reach.it/

REACH
Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals

REACH
Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals

Link pagina Home

Home
Helpdesk
Domande e Risposte
Pre-registrazione
FAQ
Testo del Regolamento
REACH in breve
ECHA
Guide Tecniche
Eventi
Attualità

Contatta
HELPDESK

Benvenuti!

Il 1 Giugno 2008, il Regolamento REACH entra nella sua fase operativa, le imprese potranno iniziare ad inviare informazioni all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA). Il portale REACH IT creato all'interno del sito dell'ECHA è lo strumento che consente alle imprese di trasmettere all'ECHA i propri dossier.

Nota Bene: L'Agenzia informa che il portale REACH IT non sarà disponibile a partire dal 1 giugno, sarà quindi necessario seguire delle procedure temporanee per la trasmissione dei dati. Maggiori informazioni sono reperibili nella sessione Attualità.


Dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il [Regolamento REACH \(CE\) n. 1907/2006](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio che, attraverso un unico testo normativo, sostituisce buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di **sostanze chimiche** e introduce un sistema integrato per la loro **registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione**. REACH è l'acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals.

Il Regolamento prevede in particolare la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell'Unione in quantità pari o superiore ad una tonnellata all'anno. Si è valutato che tale procedura interesserà circa 30.000 sostanze in uso nel settore chimico e nelle varie filiere manifatturiere.

http://www.helpdesk-reach.it/index.php

Guide dell'ECHA

- http://echa.europa.eu/reach_en.asp



The screenshot shows the ECHA website in a Windows Internet Explorer browser window. The address bar displays http://echa.europa.eu/reach_en.asp. The page features the ECHA logo and the text "European Chemicals Agency". A navigation menu on the left includes "HOME", "PRE-REGISTRATION", "REACH", "Guidance" (highlighted with a red box), "Guidance Fact Sheets", "Feedback on Guidance", "Software tools", "FAQ's", "Helpdesks", "Legislation", "CONSULTATIONS", "ECHA CHEM", "REACH-IT", and "CLASSIFICATION". The main content area is titled "About REACH" and contains the following text: "This section provides you with an overview of the Regulation. It lets you get started with REACH processes, chemicals covered, methods and tools used and parties involved (Actors under REACH)." Below this is a "More" link. The "Navigator" section is also visible, with the text: "The Navigator is an interactive tool that lets companies answer questions on their substance and quickly find out what they need to do under REACH." and another "More" link. The "Guidance" section is partially visible at the bottom, starting with: "REACH guidance documents provide supplementary information to the legal text. They cover all technical aspects of REACH. These documents have been produced with the assistance and endorsement of the Member States authorities, the European Commission and industry. Therefore". A vertical image of a laboratory flask containing blue liquid is on the right side of the page. The browser's status bar at the bottom shows "Internet" and "100%".

Guide dell'ECHA

REACH Navigator - Home - Windows Internet Explorer

http://guidance.echa.europa/

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ? Collegamenti HotMail gratuita Personalizza collegamenti Personalizzazione collegamenti

ESIS (European che... Dimethyl fumarate - ... http://www.minister... REACH Navigato...

Enter the Navigator

NEWS

- [Guidance on registration](#) - (EN) 26/11/08
- [Guidance on Annex XIV inclusion](#) - (EN) 12/08/08
- [Guidance on priority setting for evaluation](#) - (EN) 12/08/08
- [CSR template](#) [PDF] (EN) 30/07/08
- [CSR guidance \(Part F\) \(update\)](#) - (EN) 30/07/08

DOCUMENTS

- [Technical Guidance Documents](#)
- [REACH Registration Dossier](#)
- [Formats](#)
- [Other Documents](#)

gives an overview of the processes foreseen by REACH, its scope and the main obligations of the actors involved in REACH

- **Navigator**
is an IT-tool to help industry determine its obligations under REACH
- **Guidance documents**
provides the Guidance Documents on REACH processes and methods, to be used by industry and authorities.
- **Formats**
contains the key templates that industry and authorities can use in the context of REACH (e.g. format for Chemical Safety Report, format for Substance Evaluation Report, formats for Annex XV dossiers)
- **Legislation**
contains different legislative texts related to EU chemicals policy, in particular the **REACH Regulation** in all official languages of the EU

Some parts of this website are still under construction, especially "Guidance Documents", and will be regularly updated with new documents as soon as they become available. Parts of this website are accessible in all languages of the European Community. For the parts which are not translated, the default language used is English.

If you need an overview of REACH, we recommend that you start with "[about REACH](#)".

If you are a manufacturer, an importer or a user of chemicals and you are not familiar with REACH you can find out your obligations using the [Navigator tool](#). If you are a manufacturer, an importer or a user of chemicals familiar with your role or obligations under REACH you can access the relevant [guidance documents](#) directly.

Disclaimer : This website contains guidance on REACH explaining the REACH

Fine Internet 100%

European Chemicals Bureau

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/

ESIS (European chemical Substances Information System) - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo <http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/>

Google ecb

Questa pagina è in Inglese. Tradurre la pagina con Google Toolbar? [Ulteriori informazioni](#)

Traduci

Legal Notice

European Commission
Joint Research Centre
Institute for Health and Consumer Protection

European Commission > JRC > IHCP > Ex-ECB > ESIS

ESIS EINECS ELINCS NLP BPD PBT C & L HPV-LPV IUCLID DS ORATS Data Availability

EC# (EINECS# / ELINCS# / NLP#) SEARCH

ESIS : European chemical Substances Information System

ESIS is an IT System which provides you with information on chemicals, related to:

- EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances) O.J. C 146A, 15.6.1990,
- ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) in support of Directive 92/92/EEC, the 7th amendment to Directive 67/548/EEC,
- NLP (No-Longer Polymers),
- BPD (Biocidal Products Directive) active substances listed in Annex I or IA of Directive 98/9/EC or listed in the so-called list of non-inclusions,
- PBT (Persistent, Bioaccumulative, and Toxic) or vPvB (very Persistent and very Bioaccumulative),
- C&L (Classification and Labelling), substances or preparations in accordance with Directive 67/548/EEC (substances) and 1999/45/EC (preparations),
- Export and Import of Dangerous Chemicals listed in Annex I of Regulation (EC) No 689/2008,
- HPVCs (High Production Volume Chemicals) and LPVCs (Low Production Volume Chemicals), including EU Producers/Importers lists,
- IUCLID Chemical Data Sheets, IUCLID Export Files, OECD-IUCLID Export Files, EUSES Export Files,
- Priority Lists, Risk Assessment process and tracking system in relation to Council Regulation (EEC) 793/93 also known as Existing Substances Regulation (ESR).

Rémi ALLANOU

Utile per controllare le vecchie classificazioni ufficiali

1° ATP dell'Allegato VI (reg. 790/2009) → 30° e 31° ATP della dir. 67/548/CEE

Elementi "critici"

Rispetto degli standard di sicurezza previsti dal REACH per i prodotti provenienti dai paesi extra-europei ⇒ controllo e vigilanza

Individuazione di misure di gestione del rischio/scenari di esposizione ⇒ Sviluppo di professionalità e **know how** tuttora scarsamente presenti sia nel tessuto industriale che nel sistema pubblico nazionale:

- Informazione
- Formazione
- Assistenza tecnica
- Incentivi per le attività di ricerca e sviluppo

Elementi "critici"

R.E.A.CH.

quasi 30.000 pagine!



Da dove cominciamo?



I Sentieri si costruiscono viaggiando *insieme*
Franz Kafka

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

c.govoni@ausl.mo.it

Celsino.Govoni@regione.emilia-romagna.it



AUTORITÀ COMPETENTI per la SICUREZZA
CHIMICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA



COORDINAMENTO COMMISSIONE SALUTE

Gruppo Tecnico Interregionale

